



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO:REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ARTICOLO 20, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016, N. 175 E SS.MM.II) - ANNO 2018

Il giorno ventinove novembre dell'anno duemiladiciotto (29/11/2018) alle ore diciotto a seguito di convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di Prima convocazione.

Assume la presidenza il sig. Farotto Marco, Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli

Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. INGENITO VITTORIO - Sindaco	Si
2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco	Si
3. LAGANA' MARCO - Assessore	Si
4. GNUTTI STEFANO - Assessore	Si
5. RODA' MELINA - Assessore	Si
6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore	Si
7. FAROTTO MARCO - Presidente	Si
8. PASTORE LAURA - Consigliere	Si
9. SORRIENTO WALTER - Consigliere	Si
10. SAPINO STEFANO - Consigliere	Si
11. RAMOINO GIOVANNI - Consigliere	Si
12. GAVIOLI CLAUDIO - Consigliere	Si
13. PALLANCA GIACOMO - Consigliere	Si
14. MARIELLA MARGHERITA - Consigliere	Si
15. TRUCCHI GIUSEPPE - Consigliere	Si
16. BASSI MASSIMILIANO - Consigliere	Si
17. LORENZI MARA - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 0

Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene fornita mediante apposita registrazione audio digitale.

In apertura di seduta Presidente Marco Farotto, accertato il numero legale, essendo presenti n. 17 (diciassette) consiglieri su n. 17 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno.

Il Presidente prima di esaminare le pratiche all'odg, riferisce di voler fare una comunicazione, ai sensi dell'art.35 commi 1, 2 e 3 del regolamento del Consiglio comunale, facendo presente che, essendo una comunicazione in base all'art. 35, non è ammessa discussione. Il 23 marzo 2017, con delibera di giunta n. 50, la città di Bordighera ha aderito all'iniziativa comunitaria "comunità europea dello sport 2019" insieme ad altri Comuni, di cui il Comune di Vallebona è capofila. Per chi volesse approfondire la conoscenza dell'argomento si può rivolgere all'ufficio staff del Comune. Quindi, in base all'art. 5 comma 2 del regolamento per la disciplina delle missioni istituzionali, approvato con delibera del C.C. n. 29 del 2014, gli assessori possono recarsi all'estero per missioni istituzionali, previa informativa al consiglio comunale. In sintesi la comunicazione è riferita all'assessore Melina Rodà, che si recherà il 3 dicembre p.v. con il vice presidente della Regione Liguria, il Sindaco di Vallebona ed altri rappresentanti di Comuni limitrofi, a Bruxelles per partecipare al gran galà "access europ".

Terminata la comunicazione, introduce il primo punto all'odg riguardante la "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii) - anno 2018*". Cede la parola alla dott.ssa Toni per illustrare il punto.

La dott.ssa Toni riferisce che, con questo provvedimento, viene sottoposto al Consiglio comunale la proposta per mantenere una quota di partecipazione della Società Promozione Università p.a. (S.P.U.), che è la Società di Produzione dell'Università dell'imperiese. E' un adempimento che, ormai, è diventato annuale e, a seguito della revisione straordinaria, l'ente deve indicare annualmente i requisiti che il legislatore impone per mantenere o meno la partecipazione, in base ad una serie di parametri contabili ed economici, soprattutto riferita alla finalità pubblica. Ricorda che il Comune di Bordighera detiene il 2,85% del capitale della S.P.U. p.a. e si chiede il mantenimento della partecipazione in questa società.

Interviene la consigliere Lorenzi che pone una domanda, peraltro fatta in commissione, e che aveva posto anche in anni precedenti: il Comune di Bordighera partecipa, ancorché con una quota piccola, all'essere e al funzionamento di questo polo di Imperia e sarebbe interessante, per tutta la popolazione, comunque per i consiglieri che devono dare un voto su questa partecipazione, di sapere quali sono i risultati dal punto di vista della missione che questo polo universitario si prefigge e che corrisponde a questa: l'oggetto sociale della società è l'istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale della provincia di Imperia. Sull'esistenza dei corsi non c'è dubbio, ma quali sono i risultati per esempio dal punto di vista impiegatizio, di apertura verso i laureati. Potrebbe essere una cosa veramente importante da sapere, anche proprio per legittimare questa missione dell'università.

Interviene il consigliere Trucchi solo per sapere se, in base alla quota che detiene il Comune di Bordighera, si abbia un rappresentante in consiglio di amministrazione nell'università, ricevendo una risposta negativa.

Interviene il Sindaco che riferisce quanto già detto in sede di commissione. Sicuramente è d'accordo che si conoscano e comprendano quali sono i risultati. Ad oggi, questo dato non è stato fornito e l'amministrazione si farà parte attiva nel chiedere all'Università di Genova quali sono i livelli riguardanti i ragazzi laureati negli ultimi tre anni e i futuri programmi.

La consigliere Lorenzi ribadisce l'importanza di questi dati, in modo che i giovani abbiano la possibilità di conoscerli e fare le conseguenti scelte.

Il Presidente, preso atto che nessun altro consigliere ha chiesto di intervenire, alla luce della discussione, passa alla votazione della proposta di deliberazione, che viene eseguita per alzata di mano e che esprime i seguenti numeri:

- favorevoli: n. 16
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 1 (Ramoino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n° 352 del 06.11.2018 che si allega al presente atto, istruita su iniziativa del Sindaco, dalla dott.ssa Micaela Toni, relativa alla *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii) - anno 2018”*.

DATO ATTO che della discussione, riportata sopra in modo sintetico, risulta traccia integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dalla dott.ssa Micaela Toni - Dirigente del Settore II economico-Finanziario;

RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017;

SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 22 novembre 2018;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

Per effetto della votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata (n. 17 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):

- favorevoli: n. 16
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 1 (Ramoino)

DELIBERA

- 1. Approvare** la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto** che non ricorre la necessità di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- alla Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) in qualità di società partecipata dal Comune di Bordighera;
- alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Liguria (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.)
- alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro con le modalità già individuate con DM 25.01.2015 (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *“Amministrazione Trasparente – enti controllati – società partecipate”* ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 352 DEL 06/11/2018

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ARTICOLO 20, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19.08.2016, N. 175 E SS.MM.II) - ANNO 2018

Su iniziativa di: **Sindaco Vittorio Ingenito**
Ufficio istruttore: **Ufficio Ragioneria**
Operatore: **Dott. ssa Micaela Toni**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 (di seguito t.u.s.p.) ad oggetto: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Visto in particolare l'articolo 20 del t.u.s.p. che dispone l'obbligo in capo alla pubbliche amministrazione di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione nel caso in cui:

- a. le società partecipate non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 sotto riportato;
- b. le società partecipate risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. le società partecipate svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. le società partecipate nel triennio abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. le società partecipate siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. sussista la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. sussista la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 4 del t.u.s.p. le pubbliche amministrazioni:

- comma 1 non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- comma 2 fermo restando il perseguimento delle finalità istituzionali, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Preso atto che ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, le partecipazioni societarie devono essere analiticamente motivate anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria anche in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (articolo 1 t.u.s.p.);

Preso atto che il Comune di Bordighera detiene la seguente partecipazione secondo il dettaglio riportato nella scheda riepilogativa (Allegato A):

1. Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa)	2,85 %
--	--------

Dato atto che l'oggetto sociale della società de qua, come testualmente recita l'art. 2 dello Statuto, è " - sostenere e gestire l'istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia, tenendo conto anche delle esigenze delle province limitrofe e del Dipartimento di Nizza; - promuovere, inoltre, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova, ed altre Università anche estere. La Società può, conseguentemente, compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie all'organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre attività formative qualificate";

Richiamato l'art. 3 dello statuto comunale ai sensi del quale *"1. La Città di Bordighera rappresenta in via generale i propri cittadini e cura gli interessi della comunità, promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione di tutti gli interessati all'azione amministrativa. 2. Promuove nella sua azione l'attuazione del principio delle pari opportunità, senza differenze di sesso, razza o religione e di ogni altra condizione personale o stato sociale. 3. Favorisce il diritto allo studio e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro"*.

Visto l'esame ricognitivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Valutate:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- il soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati mediante l'attività e i servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'ente;

Rilevato che la partecipazione alla Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) da parte di questo comune tende al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente chiaramente sottese al richiamato disposto statutario e che, quindi, sussistono le ragioni di pubblico interesse al legittimo mantenimento della stessa partecipazione;

Richiamata, altresì, la deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 26.09.2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate detenute dal Comune di Bordighera ai sensi dell'articolo 24 del t.u.s.p. e si è dato atto che non sussiste la necessità di adottare attività di razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti (agli atti prot. n. 25611 del 05.11.2018);

Visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Sentita in data 22 novembre 2018 la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti e votanti:
- favorevoli:
- contrari:

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che non ricorre la necessità di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione della partecipazione del Comune di Bordighera nella Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) – quota 2,85% - ricorrendone i presupposti di legge e di motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- alla Società Promozione Università p.a. (S.P.U. spa) in qualità di società partecipata dal Comune di Bordighera;
- alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo della Liguria (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.)
- alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro con le modalità già individuate con DM 25.01.2015 (articolo 20, comma 3 del t.u.s.p.).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – enti controllati – società partecipate" ai sensi del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii..

-ooOoo-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
sig. Farotto Marco

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

Bordighera, li 27/03/2019

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267).

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli